

REGOLAMENTO (UE) 2016/2097 del 30-11-2016 - Modifica del Reg.to (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (1) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2013, il 2014 e il 2015, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1° novembre 2016.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. (1-12-2016)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

---

(1) Riportato in questo sito

**ALLEGATO XVIII  
del Reg.to n. 543/2011**

**DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2**

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Volumi limite (in tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre 2016 al 31 maggio 2017	459 296
78.0020			Dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016	33 923
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2016	20 972
78.0075			Dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017	15 253

78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre 2016 al 30 giugno 2017	7 597
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	143 275
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre 2016 al 31 maggio 2017	269 562
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre 2016 alla fine di febbraio 2017	72 334
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e simili ibridi di agrumi	Dal 1° novembre 2016 alla fine di febbraio 2017	86 651
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2016	293 087
			Dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017	333 424
78.0160			Dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017	231 536
78.0170	0806 10 10	Uva da tavola	Dal 21 luglio 2016 al 20 novembre 2016	70 580
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017	503 266
78.0180			Dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016	54 155
			Dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017	260 376
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017	239 571
78.0235			Dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016	118 018
			Dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017	23 307
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2016	4 939
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016	29 166
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	3 849
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	18 155